

diritto e concedere agli impiegati che le qualifiche, che hanno conseguito nel 1907 e nel 1908, vengano trasformate in un assegno personale corrispondente?

Questo è un loro diritto, onorevole ministro; voi non concedereste nulla. Ed ho finito.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAMERA, relatore. Debbo dire brevisime parole all'onorevole Campanozzi. La ragione per la quale la Giunta generale del bilancio non può accettare l'emendamento è molto evidente.

La questione delle qualifiche egli l'ha già trattata, ed io non vi ritorno sopra, ma riguarda il diritto dell'impiegato secondo lo stato vigente della legislazione. Invece con la parte aggiuntiva all'articolo 6, che si propone dall'onorevole Campanozzi, si stabilisce di concedere un assegno personale di cui al comma c) dell'articolo 1, cioè i due quinti...

CAMPANOZZI. Scusi, questo delle qualifiche era un emendamento aggiuntivo...

CAMERA, relatore. Ho capito perfettamente, ed a questo rispondeva.

Dunque si parla di una concessione personale di cui al comma c) dell'articolo 1, cioè i due quinti, a coloro che sarebbero assunti in ruolo al 30 giugno 1907.

Ora questo significa proprio andare al di fuori della portata del disegno di legge, perchè gli assegni personali si concedono a tutto il personale nominato fino al 30 giugno 1907.

Andare al di là significherebbe organizzare non solo l'assegno personale agli anziani, cioè a coloro che sono stati assunti in ruolo prima del 1907, ma anche a coloro che sono stati assunti dopo.

Per questa condizione di cose non possiamo accogliere l'emendamento dell'onorevole Campanozzi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Non discuterò dinanzi alla Camera del diritto quesito, di cui parla l'onorevole Campanozzi, per le qualifiche avute anteriormente dal personale cui ha accennato.

Ma mi permetto di osservare che, se la sua tesi fosse accolta, questo avverrebbe: che coloro che ora passano dalle 1,200 alle 1,500, se fossero anche in grado di giovare delle qualifiche agli effetti dell'anti-

cipazione, sorpasserebbero coloro che si trovano già a 1,500.

CAMPANOZZI. L'ho già accennato.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Dunque questo non può essere nelle sue intenzioni, e mi pare che basti la fatta osservazione per respingere non la proposta, ma la ragione stessa della proposta.

Ma poi, onorevole Campanozzi, la sua proposta, quale si desume dal tenore dell'emendamento, su che cosa si fonda?

Sul fatto di una condizione d'inferiorità in cui costoro si troverebbero.

Ora lei tenga presenti soltanto i due titoli del disegno di legge: provvedimenti per gli anziani ed aumento dei minimi, e mi dica se coloro che non sono anziani, che cioè sono entrati dopo il 1907 e si sono già giovati dei ruoli aperti, mentre gli altri non hanno potuto giovarsene anteriormente, possano essere ammessi a fruire del beneficio che è lo scopo della legge in discussione.

Per queste ragioni prego la Camera di respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Campanozzi.

PRESIDENTE. Onorevole Campanozzi, insiste nel suo emendamento?

CAMPANOZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

« Gli impiegati dei quadri 4 e 5 della tabella B (ausiliarie ed ufficiali d'ordine) annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, e quelli del quadro 2 della tabella B (applicati e simili) annessa alla legge 19 luglio 1909, numero 528, che dallo stipendio di lire 1,400 passeranno a quello minimo stabilito di lire 1,500, avranno il primo aumento successivo di lire 150; gli altri impiegati degli stessi quadri, allo stipendio di lire 1,200 e di lire 1,450 che passeranno pure al minimo stabilito di lire 1,500, avranno il primo aumento successivo di lire 200.

« Inoltre, nel passaggio agli stipendi minimi stabiliti dalla presente legge, è considerata utile per il successivo avanzamento l'anzianità negli stipendi precedentemente goduti:

« agli impiegati dei quadri suddetti con lo stipendio di lire 1,400 e 1,450;

« agli agenti del quadro I della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, con lo stipendio di lire 1,100;

« agli agenti del quadro III della tabella stessa;